



CONSIGLIO METROPOLITANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 3 DEL 04/10/2022

Proponente: MAMELI STEFANO

OGGETTO: razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 20, del d.lgs. n. 175, del 19 agosto 2016; ricognizione delle proprie società partecipate al 31 dicembre 2021.

Visto il documento unico di programmazione approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 4, del 7 febbraio 2022;

visto il bilancio di previsione 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 6, del 7 febbraio 2022;

visto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 8, del 29 luglio 2022, all'interno del quale è contenuto nella forma dell'allegato il "Piano della *performance*" dell'Ente;

visti:

- il decreto legislativo n. 175, del 19 agosto 2016, tramite il quale, in attuazione dell'articolo 18, della legge n. 124 del 7 agosto 2015, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);
- il decreto legislativo n. 100, del 16 giugno 2017, con il quale è stato integrato e modificato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le *"Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società"*;

atteso che la Città metropolitana può mantenere le partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P., e dunque:

- 1) la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- 2) la progettazione e la realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193, del decreto legislativo n. 50, del 2016;
- 3) la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e la gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180, del decreto legislativo n. 50, del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- 4) l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- 5) i servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

rilevato che, per effetto dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 175/2016, entro il 30 settembre 2017, la Città metropolitana doveva effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

rilevato che la Città metropolitana di Cagliari, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 42 del 2017, ha deliberato la ricognizione straordinaria e provveduto a effettuare le comunicazioni previste per legge;

considerato che l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016 prevede che, fatta salva la revisione straordinaria ex articolo 24, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione;

considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e che siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17, del decreto legge n. 90 del 2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

considerato, altresì, che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo, ai sensi dell'articolo 16, del d.lgs. n. 175 del 2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a tale limite) anche per finalità diverse, fermo il rispetto dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire delle economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato;

tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

tenuto conto che l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici competenti;

precisato che:

- il d.lgs. n. 175 del 2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, gli «organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili» (art. 2, comma 2, lett. i). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;

- come disposto dalla norma e riportato dalla delibera Sezione delle Autonomie, n. 19/SEZAUT/2017/INPR, del 19 luglio 2017, della Corte dei conti, devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;

- fra le indirette, tuttavia, vanno considerate solo quelle detenute dall'Ente tramite una società/organismo sottoposto a controllo da parte dell'Ente stesso. Tale punto è stato chiarito sia dalle «Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche» approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 giugno 2017 (laddove si afferma che sono oggetto di revisione straordinaria solo le partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, attraverso una «tramite» di controllo») sia dalla citata deliberazione n° 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei conti (laddove si afferma testualmente che *“Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso”*);

dato atto che il documento di revisione straordinaria ha costituito un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del T.U.S.P.). I commi 611 e 612 dell'articolo 1, della legge n. 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal T.U.S.P.;

dato atto che restano ferme le valutazioni effettuate e le decisioni assunte con riguardo alle partecipate dalla Città metropolitana di Cagliari oggetto di ricognizione straordinaria di cui alla deliberazione consiliare n° 42/2017;

preso atto delle linee guida emanate congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti in merito alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 e al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 17 del d.l. n. 90/2014;

rilevato che alla data del 31 dicembre 2021 la Città metropolitana di Cagliari possedeva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

1. Proservice spa con una quota del 75,39%;
2. CTM spa, con una quota del 25,00%;
3. Gal Sulcis Iglesiente, Capoterra, Campidano di Cagliari s.c. a r.l. con una quota del 2,97%;
4. ITS Città metropolitana di Cagliari s.c.a r.l. con una quota del 4,76%;
5. SV.IM. Consortium Consorzio per lo sviluppo delle imprese società consortile per azioni in fallimento, con una quota dello 0,05%;

visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

ritenuto di attuare la razionalizzazione relativa alla società “SV.IM. Consortium Consorzio per lo sviluppo delle imprese società consortile per azioni” tramite la procedura fallimentare già attiva;

ritenuto di mantenere le proprie partecipazioni:

- 1) nella Proservice spa con una quota del 75,39% in quanto la società ha per oggetto la produzione di servizi strumentali nell'ambito del livello di competenza degli enti controllanti, nonché l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti controllanti
- 2) nel CTM spa con una quota del 25%, in quanto la società svolge attività nel servizio del trasporto pubblico locale
- 3) nel Gal Sulcis Iglesiente, Capoterra, Campidano di Cagliari s.c. a r.l. con una quota del 2,87% in quanto la società è stata costituita in attuazione dell'articolo 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6);
- 4) nella società ITS Città metropolitana s.c. a r.l. con una quota del 4,76%;

tenuto conto degli atti istruttori predisposti dagli uffici competenti sulla base dei dati relativi alle società, e in particolare dei dati di carattere economico, finanziario e commerciale rilevati in ordine alle partecipazioni rilevate nell'allegato alla presente deliberazione;

visto il parere del Collegio dei Revisori sulla presente proposta di ricognizione ai sensi dell'articolo 239 del d.lgs 267 del 2000;

richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- gli articoli 42, 48 e 107, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al Consiglio metropolitano;
- il vigente Statuto comunitario;
- il vigente regolamento di contabilità armonizzato;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Direttore generale e dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dalla Città metropolitana di Cagliari, alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come dal modello fornito dalle linee guida elaborate congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, e allegata alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

3) di procedere alla razionalizzazione della società "SV.IM. Consortium Consorzio per lo sviluppo delle imprese società consortile per azioni" tramite la procedura del fallimento, peraltro già attiva;

3) di dare atto che, sulla base dei requisiti di cui all'articolo articolo 4, comma 2, del T.U.S.P., la Città metropolitana di Cagliari intende mantenere le proprie partecipazioni societarie, possedute alla data del 31 dicembre 2021, nelle seguenti società:

- Proservice SPA con una quota del 75,39%,
- CTM SPA con una quota del 25%,
- Gal Sulcis Iglesiente, Capoterra, Campidano di Cagliari s.c. a r.l. con una quota del 2,87%
- ITS Città metropolitana Società consortile a responsabilità limitata con una quota del 4,76%;

4) di dare atto che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dalla Città metropolitana;

5) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legge n. 90/2014, con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015;

6) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sardegna;



CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI

DIREZIONE
GENERALE

Servizio Controllo
analogo e supporto
valutazione
performance

Viale F. Ciusa, 21
09131 Cagliari - Italia
(+39) 07040921

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 del
parere **Favorevole di regolarità tecnica.**

Eventuali note:

Cagliari lì 05/10/2022

Il Dirigente del Settore
MAMELI STEFANO
